

PAGHE E CONTRIBUTIdi **MARIO TAURINO****Decreto Coesione: agevolazioni a confronto**

Si propone un confronto tra le principali misure di agevolazione all'assunzione introdotte dal c.d. "decreto Coesione": giovani, donne e ZES unica.

Il D.L. 7.05.2024, n. 60 (decreto Coesione) ha introdotto diversi esoneri contributivi, a favore dei datori di lavoro privati, che riguarderanno assunzioni effettuate, dal prossimo 1.09.2024, nei confronti di giovani, di donne e di lavoratori operanti nelle Regioni del Mezzogiorno (ZES unica).

Analizziamo alcuni dei punti in comune delle misure, nonché le loro particolarità, fornendo uno [schema di confronto](#).

Datori - Le misure si rivolgono a **datori privati**, a prescindere dalla loro natura di imprenditore. L'unica eccezione è rappresentata dal Bonus ZES che si rivolge soltanto a datori che occupano **fino a 10 dipendenti** nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica: con riferimento ai lavoratori andrà definito se ci si riferisce ai soli residenti nelle medesime Regioni.

Rapporti incentivati - Le misure riguardano **assunzioni a tempo indeterminato**, effettuate **tra il 1.09.2024 e il 31.12.2025**: con riferimento al bonus giovani, inoltre, viene prevista la possibilità di applicazione anche nel caso di trasformazioni a tempo indeterminato.

In ogni caso, sono esclusi rapporti di lavoro domestico e apprendistati (e, per prassi consolidata, anche i rapporti intermittenti a tempo indeterminato): al momento, comunque, il decreto non prevede esclusioni per il Bonus ZES, ma si attende un *"allineamento"* rispetto a quanto previsto per le altre misure.

Misura - Gli incentivi consistono nella riduzione del **100% dei contributi** previdenziali a carico dell'azienda (esclusi premi Inail) nel limite di: **500 euro mensili** (che diventano 650 per assunzioni nella ZES) nel caso dei giovani; **650 euro mensili** per donne e ZES. **Durata** - Tutti le misure hanno una durata massima di 24 mesi.

Condizioni specifiche di spettanza - Per il bonus giovani (under 35 mai assunti a tempo indeterminato) e quello della ZES (over 35, disoccupati da almeno 24 mesi), il datore non deve avere proceduto **nei 6 mesi precedenti a licenziamenti GMO/collettivi di lavoratori in medesima unità produttiva**; oltre a questo è soggetto a revoca, e relativo recupero del frutto, nel caso di licenziamenti nei 6 mesi successivi per GMO del lavoratore assunto o di altri lavoratori con medesima qualifica in medesima unità produttiva.

Nel caso delle **donne c.d. "svantaggiate"** le assunzioni devono comportare un **incremento occupazionale** netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Cumulabilità - Le misure non sono cumulabili con altri esoneri, ma sono totalmente compatibili con la *"maxi-deduzione"*.